

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

188° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 12 SETTEMBRE 2002

—————

INDICE

Commissioni riunite

1 ^a (Affari costituzionali) e 11 ^a (Lavoro)	<i>Pag.</i>	3
---	-------------	---

COMMISSIONI 1^a e 11^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali)

11^a (Lavoro, previdenza sociale)

GIOVEDÌ 12 SETTEMBRE 2002

1^a Seduta

Presidenza del Presidente della 11^a Commissione
ZANOLETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Brambilla.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(1692) Conversione in legge del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, recante disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari

(1477) Massimo BRUTTI ed altri. – Norme in materia di regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari, fatto proprio dal Gruppo parlamentare dei Democratici di Sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento
(Esame congiunto e rinvio)

Il presidente ZANOLETTI ringrazia i componenti delle Commissioni riunite che hanno risposto con la loro presenza alla convocazione d'urgenza della seduta e sottolinea l'esigenza di esaminare in tempi brevi, salvi gli opportuni miglioramenti, le disposizioni in materia di regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari.

Il relatore BOSCKETTO, illustrando il disegno di legge n. 1692, ricorda che le disposizioni adottate dal Governo corrispondono a un apposito ordine del giorno, presentato in Senato e accolto dal Governo all'atto dell'approvazione del disegno di legge n. 795-B, di riforma della disciplina sull'immigrazione, che invitava a estendere la legalizzazione disposta dall'articolo 33 della legge n. 189 del 2002 per *colf* e badanti ai lavoratori extracomunitari occupati irregolarmente presso le imprese.

Rileva altresì che una circolare ha opportunamente chiarito che rientrano nella previsione dell'emersione di lavoro irregolare riferita a *colf* e badanti coloro che abbiano occupato alle proprie dipendenze personale di origine extracomunitaria per tutto l'arco dei tre mesi antecedenti alla data di entrata in vigore delle disposizioni e non per un periodo parziale, ancorché compreso nel suddetto trimestre.

Soffermandosi sull'articolo 1 del provvedimento in esame, osserva che il comma 1 non chiarisce definitivamente l'interpretazione circa la durata dell'occupazione e, risultando parzialmente difforme rispetto alla formulazione del citato articolo 33 della legge n. 189 pone, a suo avviso, il rischio di equivoci, in particolare con riguardo alla modulistica distribuita per le dichiarazioni di emersione. Inoltre, mentre per la regolarizzazione di *colf* e badanti il termine per la presentazione della dichiarazione era stato fissato in sessanta giorni, la disposizione in esame prevede quello più breve di trenta giorni.

Sempre con riguardo al comma 1 rileva che la previsione che la dichiarazione sia presentata a spese del datore di lavoro agli uffici postali è inopportuna e ripetuta.

Il successivo comma 2 prescrive i contenuti essenziali della dichiarazione di emersione in termini analoghi a quelli già previsti per la regolarizzazione di *colf* e badanti mentre al comma 3 si fa riferimento a due categorie di rapporti di lavoro (quello a tempo indeterminato e quello di durata non inferiore a un anno) anziché alla classificazione adottata dalla legge n. 189 che individua tre tipologie: il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, quello a tempo determinato e i contratti stagionali.

Il termine per gli adempimenti della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo viene fissato, al comma 4, in sessanta giorni anziché nei trenta indicati nel testo unico. Un ulteriore elemento di difformità rispetto alle disposizioni legislative recentemente approvate, riguarda la durata del permesso di soggiorno che, nelle ipotesi disciplinate dal decreto-legge n. 195 è fissata in un anno sia nel caso di rilascio, sia nel caso di rinnovo.

Il successivo comma 6 stabilisce che i soggetti che inoltrano la dichiarazione di emersione non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro e di carattere finanziario, ma non chiarisce se la non punibilità si estende alla violazione delle norme penali. Al riguardo sarebbe opportuno sciogliere i dubbi interpretativi anche con riferimento all'ipotesi del datore di lavoro che presenti in buona fede una dichiarazione di emersione basata su presupposti falsi costituiti dal lavoratore o da terzi: pur essendo escluse le sanzioni di cui al successivo comma 9, per la cui applicazione deve sussistere un dolo specifico, il dichiarante produrrebbe un'autodenuncia che lo esporrebbe a sanzioni di diversa natura.

Illustra quindi le cause di esclusione disciplinate al comma 8, in particolare quelle che riguardano, rispettivamente, i lavoratori extracomunitari nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno (già prevista anche per la regolarizzazione di *colf* e badanti) ovvero un prov-

vedimento restrittivo della libertà personale (causa quest'ultima applicabile solo nel caso dei lavoratori occupati nelle imprese) e i lavoratori extracomunitari che risultino segnalati ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato (prevista anche per *colf* e badanti) o dell'Unione europea (contemplata solo per lavoratori occupati presso le imprese). Dopo aver illustrato le diverse interpretazioni e opinioni in relazione alle succitate cause di esclusione, auspica un esame approfondito delle ipotesi di soluzione, dalle quali possono discendere conseguenze anche molto diverse.

Si sofferma, quindi, sull'articolo 2 illustrando, fra l'altro, le disposizioni riguardanti i rilievi fotodattiloscopici, da effettuarsi entro un anno dalla data del rilascio del permesso di soggiorno e, comunque, in sede di rinnovo dello stesso, cui saranno sottoposti anche i cittadini italiani all'atto di consegna della carta di identità elettronica. Le disposizioni sui rilievi fotodattiloscopici non si applicano, invece, allo straniero che richiede il permesso di soggiorno per visite, affari e turismo, ovvero per cure mediche.

La norma di cui all'articolo 2, comma 9, secondo la quale i datori di lavoro che abbiano sostenuto le spese per fornire un alloggio possono rivalersi, trattenendo mensilmente una somma massima pari a un terzo della retribuzione mensile, non chiarisce se la misura massima esaurisce il canone di affitto, che quindi non potrebbe superare un terzo della retribuzione, ovvero ammette anche l'ipotesi di un canone maggiore. Detta formulazione si discosta inoltre dalla corrispondente previsione dell'articolo 6 della legge n. 189 in base alla quale la disciplina dei costi per gli alloggi attribuibili ai lavoratori è demandata ad apposito regolamento.

Passando a illustrare il disegno di legge n. 1477, sottolinea che anch'esso riguarda i lavoratori irregolarmente occupati nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore delle disposizioni. Il permesso di soggiorno, della durata di due anni, è rilasciato se sussiste la disponibilità del datore di lavoro all'immediata assunzione regolare, a tempo indeterminato o a tempo determinato per un periodo non inferiore a sei mesi. Il comma 5 dell'articolo unico disciplina le cause di esclusione dalla regolarizzazione in maniera parzialmente diversa rispetto a quanto stabilito nel decreto-legge n. 195 del 2002 che, conclude, dovrebbe essere assunto dalle Commissioni riunite a base dell'esame.

Il presidente ZANOLETTI, relatore, esprime una valutazione complessivamente positiva del decreto-legge n. 195 del 2002, che raccoglie le istanze avanzate da più parti in Parlamento in occasione della discussione della riforma della legge sull'immigrazione. Cionondimeno, ritiene necessarie alcune modifiche e precisazioni, che illustra.

All'articolo 1, comma 1, condivide la proposta già avanzata dal relatore Boschetto di sopprimere la ripetizione che compare all'ultimo periodo.

Per quanto concerne il comma 5, a suo avviso, dovrebbe essere esplicitata la norma che richiede l'accertamento della regolarità della posizione contributiva della manodopera occupata, in particolare dovrebbe chiarirsi

se detto accertamento coinvolge le posizioni di tutti i dipendenti. La non punibilità, regolata dal successivo comma 6, dovrebbe estendersi, inoltre, anche alla violazione delle norme in materia tributaria, previdenziale e assistenziale. Analoga precisazione vale per il successivo comma 7, laddove dovrebbe prevedersi che il decreto del Ministro determini le modalità di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti non solo per i contributi previdenziali, ma anche per ogni altro contributo assistenziale o assicurativo.

Condivide, infine, le considerazioni svolte dal relatore Boschetto in merito alle cause di esclusione dalla regolarizzazione, nonché sull'esigenza di assicurare la massima uniformità rispetto alle disposizioni sulla regolarizzazione di *colf* e *badanti*.

Il senatore PASTORE, presidente della Commissione affari costituzionali, sottolinea l'esigenza di esaminare tempestivamente i disegni di legge in titolo, non soltanto perché, nel caso del disegno di legge n. 1692, si tratta della conversione in legge di un decreto-legge, ma soprattutto perché si è ormai avviato un processo di regolarizzazione di alcuni lavoratori, ed è interesse generale assicurare ai datori di lavoro un quadro di certezza normativa che garantisca un accesso senza rischi alle relative procedure.

Tenuto conto della presumibile generale convergenza sui contenuti delle disposizioni in esame, propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti a martedì 17 settembre, in modo da completare l'esame nel corso della settimana entrante.

Il senatore PIROVANO, a nome del Gruppo della Lega Padana, si riserva di intervenire nel prosieguo della discussione generale.

Il senatore RIPAMONTI osserva che le questioni sollevate nell'illustrazione svolta dai relatori e le altre che sicuramente emergeranno nel corso della discussione generale meritano un attento approfondimento. Chiede, pertanto, che si riservi un tempo maggiore all'esame dei disegni di legge in titolo, fissando il termine per la presentazione di eventuali emendamenti a martedì 24 settembre.

Il senatore BATTAFARANO dichiara l'intenzione della sua parte politica di svolgere una discussione seria e approfondita sui disegni di legge in titolo e chiede che il programma dei lavori consenta, tra l'altro, l'opportuno raccordo fra i Gruppi delle Commissioni riunite. Dal momento che il termine regolamentare per l'esame del disegno di legge n. 1692 scade il 10 ottobre, propone che il termine per la presentazione di emendamenti sia fissato a giovedì 19 settembre. Si potranno evitare così anche gli errori che, come si è evidenziato, sono occorsi nel testo della legge n. 189 esaminata, a suo giudizio, con eccessiva fretta.

Il senatore PAGLIARULO ricorda che il decreto-legge n. 195 reca la data del 9 settembre e che solo nella giornata di ieri è stato reso disponibile il testo del disegno di legge di conversione. Al fine di assicurare un attento esame delle proposte di modifica, alcune delle quali sono state avanzate dagli stessi relatori, giudica ragionevole la proposta del senatore Battafarano di fissare il termine per la presentazione di emendamenti a giovedì prossimo.

Il senatore DEL PENNINO ritiene che una maggiore speditezza nell'esame è suggerita dal particolare contenuto dei disegni di legge in titolo che, fra l'altro, pongono alcuni nodi politici dalla cui soluzione dipende anche l'applicazione della legge sull'immigrazione. Un tempestivo esame del testo risponderebbe, a suo giudizio, soprattutto all'interesse dei destinatari delle disposizioni sulla regolarizzazione.

Trattandosi di provvedimenti dal contenuto assai semplice, conviene sulla proposta del senatore Pastore di concludere la discussione generale all'inizio della prossima settimana e di passare prontamente all'esame e alla votazione di eventuali emendamenti.

Il senatore DI SIENA giudica impropria la finzione dialettica per cui la maggioranza avrebbe interesse a esaminare rapidamente i disegni di legge in titolo, mentre l'opposizione si adopererebbe per dilatarne i tempi. È chiaro, invece, che vi è un comune interesse a valutare nel miglior modo possibile le disposizioni in esame; si chiede anzi se detto interesse sia generalmente condiviso in seno alla maggioranza.

Esprime, quindi, il consenso sulla proposta avanzata dal senatore Battafarano che, a suo avviso, non lascia spazio al sospetto che i Gruppi di opposizione intendono rallentare l'*iter* di esame dei provvedimenti.

Il senatore PASTORE, presidente della 1^a Commissione propone, in conclusione, di svolgere nella giornata di martedì 17 settembre la discussione generale sui disegni di legge in titolo, all'esito della quale sarà fissato il termine per la presentazione di eventuali emendamenti.

Convengono le Commissioni riunite.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

